



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

DECRETO N. 770

DEL 29 NOV. 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.16 del 14 agosto 1999 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - ARPA" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI il Regolamento Organizzativo e il Regolamento Contabile;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, comma 8, del Regolamento Organizzativo che prevede che il Direttore Generale definisce, con Regolamento, la disciplina degli incarichi professionali del personale dipendente;

DATO ATTO altresì che sono state esperite, nella seduta del Consiglio di amministrazione, in data 23.11.2011, le procedure previste all'art. 5, comma 8, del Regolamento Organizzativo;

SU PROPOSTA del Direttore del Settore Amministrativo

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono tutte riportate,

- di approvare il Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;
- di disporre che il suddetto Regolamento entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il Direttore del Settore Amministrativo
DOTT. CALOGERO TRIZZINO

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Umberto Benazzoli

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Fiorella Battaini

ALLEGATO 1
Al decreto del D.O. n. 770 del 2.9 NOV. 2011
Costituito da n. pag. 10

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL
D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I.**

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le procedure per il conferimento da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Lombardia (di seguito denominata ARPA o Agenzia), degli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.

2. Le disposizioni ivi contenute rispondono alle finalità generali di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica corrente e si articolano nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché in attuazione dei principi dell'ordinamento comunitario.

3. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali, nella forma di contratti di lavoro autonomo, riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 2222 e ss. del Codice Civile, ossia l'incarico nel quale la rilevanza della componente intellettuale della prestazione resa assume importanza predominante, pur non escludendosi l'impiego di collaboratori esecutivi e l'utilizzazione di una struttura organizzativa di tipo elementare.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli incarichi disciplinati dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";
- b) gli incarichi da affidare ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ai sensi dell'art. 7 comma 6 quater del D.Lgs 165/2001;
- c) gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;

d) gli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge.

5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, né di tipo continuativo, né temporanee.

6. Non è ammesso l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna per i bisogni permanenti e quindi in sostituzione di contratti di lavori subordinati.

Art. 2 - Definizioni

1. La "Collaborazione Coordinata e Continuativa": si configura quale attività autonoma di opera intellettuale esercitata in modo sistematico e continuativo, non occasionale, finalizzata al raggiungimento di scopi determinati, articolata su uno o più progetti specifici di lavoro ed eventualmente declinata in programmi.

2. La "Collaborazione Occasionale": si configura quale attività autonoma di opera intellettuale, caratterizzata dall'assenza del vincolo di subordinazione e dalla saltuarietà e dalla specifica occasionalità della prestazione.

3. Le forme di lavoro autonomo di cui ai commi precedenti sono caratterizzate dalla componente intellettuale della prestazione, dall'elevato contenuto di professionalità necessaria, dall'assenza del vincolo di subordinazione all'organizzazione gerarchica dell'Agenzia, rispetto alla quale si instaura un rapporto di coordinamento generale, funzionale all'ottimizzazione del risultato.

4. La "Collaborazione Coordinata e Continuativa" e la "Collaborazione Occasionale" possono avere ad oggetto incarichi di studio, di ricerca, o genericamente consulenze consistenti nell'analisi e nell'approfondimento di un particolare problema, e possono essere conferiti solo a soggetti in possesso di specifica e particolare qualificazione nella materia.

Art. 3 - Presupposti

1. Per esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio, l'Agenzia può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Agenzia, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Agenzia;
- b) l'Agenzia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; l'impossibilità deve essere valutata in relazione alla rilevazione di circostanze di fatto obiettive e verificabili, quali la professionalità richiesta, l'impegno necessario, e la programmazione delle attività, con riguardo sia agli obblighi di natura gestionale (carichi di lavoro) sia alla configurazione organizzativa (dotazione organica);
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati: la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Art. 4 - Caratteristiche del prestatore d'opera

1. Gli incarichi individuali regolati dal presente regolamento possono essere conferiti solo a persone fisiche, in possesso di esperienza e titoli adeguati alle attività altamente qualificate richieste.

2. In particolare è richiesto il requisito minimo del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente; sono comunque fatte salve le speciali disposizioni relative all'obbligo di iscrizione ad albi, collegi, ordini professionali, se richiesti quali requisiti per l'esercizio della professione dopo il conseguimento della laurea.

3. La maturazione di esperienze specifiche nel settore è richiesta per incarichi di particolare importanza ed è valutata quale titolo di preferenza a parità di titoli di studio.

4. Non è richiesto il titolo di laurea magistrale in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da operatori professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare il bagaglio tecnico posseduto, ossia le acquisite conoscenze specialistiche e la maturata esperienza nel settore specifico.

5. Il prestatore d'opera che aspira al conferimento di un incarico ai sensi del presente regolamento, non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'Agenzia e/o con l'Amministrazione alla quale la prestazione è destinata. In ogni caso il prestatore d'opera non può

prendere parte, in qualsiasi modo o forma, sia direttamente che indirettamente, ad appalti di forniture e servizi dell'Agenzia, pena la risoluzione del contratto di collaborazione e il divieto di partecipazione alle gare indette dall'Agenzia per i tre anni successivi.

Art. 5 - Programmazione interna limiti spesa

Al fine di garantire la coerenza degli affidamenti esterni con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, oltre alla verifica dei presupposti di legittimità di cui all'art 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., come disciplinati al precedente articolo 3, l'Agenzia verifica la compatibilità con i vincoli di bilancio mediante preventiva approvazione della scheda progettuale redatta dal responsabile di progetto.

Art. 6 - Procedure di affidamento

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa, l'Agenzia conferisce gli incarichi di collaborazione esterna previo esperimento di procedure di selezione pubblica.

Il bando e l'avviso da divulgare secondo le modalità di cui al successivo art. 11, devono contenere la disciplina dei seguenti elementi:

- a) requisiti per l'accesso all'incarico, tra cui il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali e competenze richieste;
- b) termine e modalità di presentazione della domanda;
- c) criteri specifici per la selezione e la comparazione delle domande ed eventuale svolgimento di un colloquio;
- d) oggetto dell'incarico;
- e) durata, luogo e tempo della prestazione;
- f) modalità di espletamento della prestazione;
- g) compenso, modalità di corresponsione, fiscalità

I titoli ed i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La valutazione delle domande pervenute è compiuta da una commissione interna, sulla base delle modalità definite in sede di indizione.

3. Le procedure di selezione dei candidati sono espletate mediante una o più delle seguenti modalità, anche congiuntamente:

- valutazione dei curricula e della documentazione, qualora richiesta, attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione all'incarico da svolgere;



- eventuale colloquio quando dalla comparazione dei curricula emerga l'opportunità di integrare la conoscenza degli elementi professionali dichiarati.

4. La valutazione dei curricula e della documentazione eventualmente richiesta verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza maturata, quale risultante dallo svolgimento di attività specifiche pregresse, da pesare in relazione all'importanza dell'incarico secondo gli specifici criteri fissati dal bando/avviso;
- competenza sviluppata in base ai percorsi formativi specifici seguiti in campi di attività attinenti;
- competenza teorica e pratica risultante dal possesso di titoli specialistici attinenti;

Ove possibile, potranno altresì essere valutati:

- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'ARPA Lombardia.

Delle operazioni di valutazione viene redatto apposito verbale.

6. A seguito della valutazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 la commissione individua il soggetto a cui conferire l'incarico sulla scorta di adeguata valutazione comparativa, redige il verbale e propone al Direttore Generale la formalizzazione della collaborazione.

7. L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è formalmente disposto con decreto del direttore generale dell'ARPA, e vi fa seguito la stipulazione del relativo contratto di prestazione d'opera, sottoscritto dal dirigente dell'Unità Organizzativa Personale e Organizzazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e ss Cod. Civ.

Art. 7 - Conferimento d'incarichi in via diretta

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Agenzia può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano le seguenti fattispecie di natura eccezionale:

- a) quando ci si trovi in presenza di concreto rischio a danno della pubblica incolumità, o comunque di primari e superiori interessi di natura pubblica, e l'urgenza della situazione non consenta il rispetto delle ordinarie tempistiche di espletamento delle procedure comparative di selezione;

- b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica o professionale non comparabili, nei casi in cui la specificità dell'intervento o la peculiarità della prestazione rendano necessarie professionalità e competenze così singolari ed attagliate alla situazione da non consentire forme di comparazione;
- c) nei casi in cui si debba procedere al conferimento di incarico il cui oggetto sia di fatto consequenziale rispetto ad eventuali pregresse prestazioni professionali, rese all'Agenzia in tempi recenti riguardo materie o argomenti strettamente connessi o attinenti; tale valutazione deve essere articolata nel rispetto dei principi di economicità e di omogeneità dell'azione amministrativa;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non render possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) in caso di incarichi a legali per il patrocinio giudiziale nell'ambito di una specifica vertenza, o per l'espressione di specifici pareri, allorché non esperibili da personale interno;
- f) allorché a seguito di esperimento di procedure di evidenza pubblica, non sia pervenuta all'Agenzia alcuna domanda.

Art. 8 - Contratto d'incarico

1. L'affidamento a terzi di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa si configura quale prestazione di lavoro autonomo.

In particolare, il contratto, da stipularsi in forma scritta, deve specificare:

- a) la natura dell'incarico;
- b) l'oggetto della prestazione, l'obiettivo e/o i risultati da conseguire;
- c) la data di inizio ed il termine finale della collaborazione;
- d) i casi di recesso e/o risoluzione del contratto;
- e) il compenso spettante;
- f) la sede di svolgimento dell'attività;
- g) il foro competente per le eventuali controversie.

Nel contratto possono essere, altresì, indicati:

- a) i casi di sospensione della prestazione che non determinano la sospensione della collaborazione (malattia, infortuni, ecc.);
- b) i casi di partecipazione a forme di aggiornamento professionale sia per eventi organizzati dall'Ente, sia scelti dal collaboratore;

- c) il rimborso delle spese debitamente documentate, per l'attività esterna autorizzata dal committente (vitto, alloggio, viaggio);
- d) ogni altro elemento ritenuto idoneo a favorire il corretto svolgimento del rapporto.

2. Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e non può essere rinnovato. È ammessa la proroga, previo consenso dell'interessato, ove l'Agenzia ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti per i quali il contratto è stato stipulato e per ritardi non imputabili al collaboratore.

3. Alla scadenza del termine previsto nel contratto stipulato, il contratto si risolve automaticamente senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun preavviso.

4. Per gravi motivi, e su richiesta dell'incaricato o dell'Amministrazione, il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dei risultati da parte dell'Amministrazione.

5. Il contratto non può essere ceduto a terzi, né può esserne affidata parte della realizzazione a persona diversa dall'incaricato, fatto salvo l'avvalimento di collaboratori e strutture di cui al precedente art. 1 comma 4.

6. L'Agenzia verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico basandosi sulla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto, l'Agenzia può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 9 - Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso

1. Prima della scadenza del termine, il contratto può estinguersi secondo le regole generali dei contratti, anche per accordo tra le parti, per l'impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per grave impedimento di una delle parti. Il recesso dell'ARPA deve essere motivato.

2. La colpa grave e/o l'inosservanza delle direttive ricevute ovvero la negligenza ed imperizia atte a compromettere il raggiungimento dei risultati previsti, potranno determinare la risoluzione del contratto, previa

contestazione formale dell'addebito all'interessato, fatto salvo il diritto di risarcimento di ogni danno subito dall'Agenzia.

3. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Art. 10 - Compenso

1. La determinazione del compenso di spettanza del prestatore d'opera è determinata in relazione alla entità e natura della prestazione oggetto dell'incarico e definita sulla base delle tariffe professionali periodicamente approvate da collegi, albi ed ordini professionali di appartenenza. Il compenso è da intendersi di norma comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate. Nei casi di mancanza di un tariffario ufficiale, si fa richiamo ai prezzi di mercato relativi alla zona territoriale di riferimento e ai corrispettivi storicamente erogati per prestazioni simili e ad altre pubbliche rilevazioni o pubblici tariffari ove esistenti.

2. È ammesso il rimborso delle spese separatamente dalla corresponsione dell'onorario solo nei casi in cui l'aleatorietà di esse non ne consenta la preventiva quantificazione. In tali casi è fatto obbligo di inserire tale separata contabilizzazione, in sede contrattuale, di definirne il tetto massimo ammissibile - che comunque non potrà superare il 30% dell'onorario - e di procedere alla loro liquidazione solo se dimostrate e documentate a piè di lista.

3. Il pagamento del compenso è subordinato all'effettivo ed accertato compimento della prestazione o della fase di essa che costituisce presupposto per il pagamento parziale, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. L'accertamento della esattezza della prestazione è resa dal dirigente preposto.

4. Non è ammessa alcuna anticipazione di denaro ad eccezione del versamento di fondi spese in caso di patrocinio legale.

Art. 11 - Pubblicità e comunicazioni

1. Gli incarichi conferiti in applicazione al presente regolamento sono soggetti a comunicazione ed a pubblicazione nelle forme previste dalla legge e dagli atti interni.

2. L'avvio delle procedure di affidamento deve garantire la maggiore trasparenza e partecipazione possibile e pertanto deve essere effettuata utilizzando, in ragione della tipologia e del valore della prestazione, tutti gli strumenti atti a garantirne la massima divulgazione e visibilità.

3. La pubblicazione avviene di norma in forma telematica ed attiene alle fasi di divulgazione dell'avviso/bando, a quella di affidamento, alla natura degli incarichi conferiti, al loro oggetto, durata, ai compensi previsti ed a quelli erogati.

4. In particolare l'avviso/bando debbono essere pubblicati sul sito istituzionale di ARPA in modo tempestivo e completo, con indicazione della struttura interna di riferimento e del responsabile del procedimento.

5. A conclusione delle procedure selettive, l'Agenzia procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli esiti della selezione, indicando gli estremi del provvedimento di affidamento, il nominativo dell'incaricato, l'oggetto, il compenso e la durata dell'incarico.

Art. 12 - Tutela della privacy

1. L'ARPA, con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alle selezioni ai soli fini della gestione di ciascuna procedura e dell'instaurazione del rapporto conseguente.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.

3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di:

- accedere ai dati che lo riguardano;
- far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- far cancellare i dati trattati in violazione di legge;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

4. Titolare del trattamento è l'ARPA Lombardia.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo provvedimento di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del Codice Civile – art. 2222 e ss., al Regolamento Organizzativo dell'ARPA Lombardia, alle norme vigenti in materia di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

